

generale; e sopra questo argomento, mentre mantengo le riserve che ho fatte al principio delle mie parole, non potrei pronunziarmi così all'improvviso.

Io mi era occupato della questione ed aveva desiderato di trovare un modo per provvedere al riparto dentro il compartimento, essendo convinto che la maggior parte delle lagnanze troverebbe una soddisfazione, se non totale, almeno abbastanza importante, quando nel riparto interno fossero tolte le ingiustizie che con ragione si lamentano nell'assetto dell'imposta fondiaria nel compartimento modenese.

Ma l'onorevole Fornaciari non ignora che l'interpellanza da me diretta ai corpi elettivi di quel compartimento non produsse un accordo completo, per cui al momento non è ancora allestito il lavoro che io aveva in animo di presentare alle deliberazioni della Camera.

Sopra quest'argomento io pregherei quindi l'onorevole Fornaciari di volersi accontentare della dichiarazione che io gli faccio, che verrà cioè messo mano senza ritardo allo studio di un subriparto interno, il quale nel 1871 verrà presentato al Parlamento.

Quanto alla questione generale dell'entità del contingente assegnato a quel compartimento, io ripeto e mantengo la riserva fatta in principio, senza però prendere un impegno, come posso fare intorno all'altra questione.

Ma del resto, come dissi, io mi associo all'onorevole Fornaciari perchè attualmente non venga trattata la questione che egli desidera rimanga intatta e per nulla vulnerata.

DEPRETIS, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Fornaciari ha facoltà di parlare.

FORNACIARI. Io ringrazio il signor ministro delle finanze della dichiarazione che mi ha fatta, cioè che egli studierà tanto la questione del subriparto, quanto l'altra che riguarda l'entità del contingente.

Prendo poi atto dell'altra sua dichiarazione, che cioè colla votazione dell'articolo 9 non si pregiudica in nessuna guisa la questione che interessa il compartimento modenese.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DEPRETIS, relatore. Io ho nulla a dire su questa questione particolare, avendo l'onorevole Fornaciari già dichiarato che, se vi è stato ritardo a riferire alla Camera nella Sessione precedente, del ritardo non può imputarsene la Commissione. Del resto il compartimento di Modena aveva una garanzia, e la migliore: faceva parte della Commissione un egregio nostro collega, che mi spiace non vedere tra noi, e che appartiene appunto a quel compartimento.

Ora non ho che una parola da rivolgere al nostro presidente, pregandolo di rettificare un errore tipografico. All'articolo 9, dove è detto « della legge del 28 maggio 1867, n° 3717, » si deve dire « n° 3719. »

ARNULFI. Io vorrei domandare una spiegazione al signor ministro delle finanze sopra errori di fatto che avvengono nelle consegne.

Nelle consegne si rilevano non di rado degli errori di fatto tanto in favore dei contingenti, che a loro pregiudizio. I Consigli provinciali ordinariamente correggono questi errori senza rettificare il contingente comunale. Per esempio, vi ha un contribuente che, nel fare la sua consegna, ha duplicato il suo reddito; ve n'ha un altro che domanda un'esonerazione, perchè all'epoca della consegna aveva i beni affittati, ed ora li tiene a masserizio.

Questo può portare sempre un aggravio ai contribuenti che debbono sopperire alla seguita diminuzione. Io domando se non sia il caso qui di ordinare ai Consigli provinciali di rettificare questo contingente, sia quando è a favore, sia quando torna a suo pregiudizio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi sarebbe difficile di dare altra risposta all'onorevole preopinante, se non che il modo da seguirsi è indicato dalla legge stessa e dai regolamenti che vi saranno connessi.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 1. Per gli anni 1871 e 1872 il contingente totale d'imposta sui fondi rustici del compartimento ligure-piemontese sarà ripartito ed esatto giusta la tabella A annessa alla legge 26 luglio 1868, n° 4513.

« Art. 2. I contingenti provinciali saranno ripartiti in contingenti comunali sì e come lo furono nell'anno 1870 in esecuzione della legge 26 luglio 1868 sopraccitata, salvo il disposto dell'articolo seguente.

« Art. 3. Sono ammessi i reclami dei comuni sul contingente comunale loro assegnato pel 1871 e 1872:

« a) Quando si verifichi essersi attribuita ad un comune la rendita di uno o più contribuenti che doveva attribuirsi ad altro comune;

« b) Quando le operazioni di revisione prescritte dalla legge 26 luglio 1868 non siano state eseguite dalle Commissioni provinciali e che perciò il contingente comunale d'imposta sia stato determinato sulla base delle antiche quote.

« Art. 4. Salvo il caso di esplicita dichiarazione da parte del Consiglio comunale approvata dal Consiglio provinciale, e sanzionata dal ministro delle finanze, il riparto dell'imposta nell'interno del comune sarà fatta nel modo adottato pel 1870.

« Art. 5. Sono ammessi i reclami dei singoli contribuenti sul riparto del contingente comunale fra essi in tutti i comuni che debbono ripartire l'imposta sulla base delle rendite accertate e rivedute.

« Il reclamo può essere presentato sia individualmente dai singoli contribuenti che dal Consiglio comunale; non mai però dopo scaduto il termine che sarà a tale scopo stabilito dal regolamento di cui all'articolo 8. »

LEARDI. Domando la parola.